



**VARIANTE N.16 AL PRG
CONSEQUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE N.1 AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI CHIARANO (RU N. 22)**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Arco, lì dicembre 2021 – maggio 2022

Il funzionario
dott. urb. Nadia Marzari

Il dirigente dell'area tecnica
arch. Carmelo Capizzi

*Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.6 di data 21/02/2022, modificato a seguito
parere PAT n.20/22 di data 29/04/2022*

INDICE:

1. La Rendicontazione urbanistica.....	Pag. 3
2. La Verifica di assoggettabilità.....	Pag. 3
3. Conclusioni.....	Pag. 4

1. La Rendicontazione urbanistica

Con l'entrata in vigore del d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29/31/Leg., che modifica il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. (*Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*), integrandolo con le "Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale" e le "indicazioni metodologiche" (queste ultime approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.349 di data 26 febbraio 2010) risulta completato il quadro normativo che disciplina l'obbligo di valutazione strategica dei piani territoriali di comunità e di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti.

La disciplina provinciale, con particolare riferimento agli artt. 3 e 3bis del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm., impone agli attori del sistema pianificatorio, di integrare le deliberazioni di adozione dei piani con il rapporto ambientale ovvero con la verifica di assoggettabilità, finalizzata a valutare se l'intervento proposto può avere effetti significativi sull'ambiente.

La "Variante n.16 al PRG conseguente all'approvazione della variante n.1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22)" rientra fra le varianti a piani "contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente", ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 a) dell'art. 3 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm..

Ai sensi del quadro normativo di cui sopra pertanto la variante in parola, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente, deve essere sottoposta a Valutazione ambientale strategica. Il compito di verificare preliminarmente l'obbligo dell'autovalutazione o rendicontazione, procedendo alla verifica di assoggettabilità spetta alla struttura organizzativa competente, che nel caso di piani e programmi di livello locale si identifica con l'ufficio tecnico comunale.

2. La Verifica di assoggettabilità

Nel presente paragrafo è verificata la sussistenza o meno delle condizioni che imporrebbero la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm..

La "Variante n.16 al PRG conseguente all'approvazione della variante n.1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22)" è finalizzata alla modifica degli "indici urbanistici" relativi al "Comparto D – riqualificazione del plesso ospedaliero-assistenziale". In particolare, ferma

restando la destinazione di zona, viene aumentata l'altezza massima degli edifici realizzabili, da m. 10,50 a m. 12,50, a fronte dell'inserimento del nuovo indice di permeabilità minimo pari a 0,40 mq/mq e dell'obbligo di piantumazione di un minimo di n°1 alberatura d'alto fusto per ogni 100 mq. di superficie permeabile.

Le modifiche apportate con la variante in oggetto non influiscono sul carico antropico e danno la possibilità al privato di sviluppare l'edificazione in senso verticale, a vantaggio della creazione di maggiori spazi con superfici permeabili e a verde alberato.

La possibilità di portare l'altezza del nuovo edificio ospedaliero-assistenziale (altezza massima del fronte) a m. 12,50 e numero massimo di piani pari a 4, come peraltro già previsto nel PRG vigente per le aree similari a quella in oggetto – *aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale: aree per attrezzature sanitarie e assistenziali private*, di cui all'art. 31 delle NTA) – in abbinamento con l'obbligo del rispetto dei parametri relativi al rapporto di copertura massimo del 45% e all'indice di permeabilità minimo di 0,40 mq/mq, rispetto ai quali invece l'art. 31 delle NTA risulta più permissivo (rapporto di copertura massimo: 65% e indice di permeabilità minimo: 0,30 mq/mq), si sposa con uno dei principi cardine della legislazione urbanistica nazionale e provinciale, ossia quello della limitazione del consumo del suolo. L'art. 18 della l.p. 15/2015 ha espressamente prescritto che gli strumenti di pianificazione territoriale, nella logica di contenere la compromissione di un bene non rinnovabile quale il territorio libero, debbono perseguire, anche con particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione dei lotti di terreno già antropizzati. In questa logica consentire lo sviluppo verticale del nuovo edificio ospedaliero-assistenziale all'interno del piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22), rispetto ad uno sviluppo in orizzontale dello stesso, può favorire la riduzione di superficie edificata, e quindi di "consumo di suolo" e l'aumento di spazi con superfici permeabili e a verde.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui richiamato si ritiene che la "Variante n.16 al PRG conseguente all'approvazione della variante n.1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22)" non comporti effetti significativi sull'ambiente, ragione per cui non risulta necessario integrare la stessa con il rapporto ambientale.